

XIXª TORNATA

SABATO 25 MAGGIO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 201
Dichiarazioni di voto	211
Disegni di legge (Fino della discussione di):	
« Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929; Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio; Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto »	201
Oratori:	
BOSELLI, <i>presidente e relatore</i>	202
GREPPI	209
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	203
Comunicazione del Presidente	300
Sui lavori del Senato	302
Votazione per appello nominale (per l'approvazione di un ordine del giorno)	209
Votazioni a scrutinio segreto:	
(Per la nomina del Segretario generale)	302
(Per l'approvazione di disegni di legge)	301

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni, dei lavori pubblici e delle colonie, i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle co-

municazioni ed i sottosegretari di Stato per la guerra, per la marina, per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per l'economia nazionale, per le finanze, per le colonie e per le comunicazioni.

Sono pure presenti i senatori S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, e S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Brezzi, per giorni 10; Broccardi per giorni 7; Conti per giorni 3; Giordano per giorni 1; Scialoja Vittorio per giorni 3; Vaccari per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (N. 36); Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (N. 37); Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio;

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Come il Senato ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al Capo del Governo, al Relatore e all'onorevole Greppi presentatore di un ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare il senatore Boselli.

BOSELLI, *presidente e relatore della Commissione speciale (segni d'attenzione)*. Il Senato ha inteso discorsi tanto luminosi per concetto, per dottrina, per eloquenza che la mia parola sarebbe troppo fioca e superflua.

Dalla discussione così degna di questa Alta Assemblea e così degna dell'alto argomento la costruzione politica del Trattato è emersa chiara e incontrastata: i preliminari storici e le vicende storiche della Questione Romana ci furono ridestate con una storia che non solo era narrata ma pur sentita, perchè i narratori ne furono anche parte appassionata, dagli onorevoli Soderini, Di Rovasenda, Bevione, Cornaggia, Santucci, Crispolti e Scialoja.

Il senatore Bevione ha rivendicato nel campo internazionale la sincera indipendenza delle due sovranità e guardò con sicurezza all'avvenire. Il senatore d'Amelio ha munite le disposizioni relative al matrimonio con tali propugnacoli di dottrina giuridica che non temono assalto. E la parola breve ed arguta dell'onorevole senatore Vitelli provocò conferma solenne rispetto alla libertà scientifica assicurata alla scuola italiana.

In questa propizia e plaudente manifestazione di pensieri e di voti una sola parola suonò discorde: quella del senatore Croce, alla cui parola porta valore la sua autorità scientifica. Egli fece capo alla scuola politica di Pietro Giannone. Grande uomo fu Pietro Giannone e grande l'opera sua e iniqua la prigionia, colpa d'un ministro e non del principe; ma, per verità, io non so comprendere come il sena-

tore Croce abbia potuto congiungere la scuola giurisdizionalista del Giannone alla scuola politica del Risorgimento italiano instauratrice della libertà della Chiesa. Io non so se la scuola giurisdizionalista di Pietro Giannone, di Pietro Leopoldo, del Tanucci, di Giuseppe II sia mai stata scuola italiana. Questo so che non fu la scuola di Camillo Cavour, che non fu certamente quella scuola che ha ispirata la legge delle Guarentigie. (*Applausi*).

Quindi, mi conceda dirlo l'on. Croce, che è tanto loico nei suoi scritti, questa connessione tra le dottrine del Giannone e la sua difesa della legge delle Guarentigie io non ho saputo comprendere.

La legge delle Guarentigie. Il senatore Crispolti ricordò che io sono l'unico superstite di coloro che hanno votato la legge delle Guarentigie. Perciò, onorevoli Colleghi, nonostante che le mie forze fossero impari all'argomento, io ho accettato di essere il relatore del Trattato del Laterano (*Vivi applausi*).

Accettai perchè io credo che il Trattato del Laterano non disdica alla legge delle Guarentigie. Della legge delle Guarentigie il senatore Di Rovasenda disse, con perspicuità ed efficacia, le origini e gli effetti immediati e l'onorevole Scialoja rammentò la funzione intermedia che quella legge ha adempiuta. Certo essendo quella una legge unilaterale — e non poteva essere che unilaterale, perchè non poteva il papato accettarla in quel momento storico — essendo una legge unilaterale, ebbe manchevolezze, ebbe degli errori; sono le manchevolezze che il Trattato del Laterano emenda, sono gli errori che mercè il Trattato del Laterano scompaiono.

Ed il senatore Santucci, che fu tanto cortese a mio riguardo, il senatore Santucci ha citato una mia frase dando ad essa una estensione che davvero non le appartiene. Io dissi che era scavra di consistenza giuridica quella disposizione che, invece di riconoscere la proprietà, istituiva il godimento continuativo.

Ma fui lontano dal dire che tutta la legge delle Guarentigie mancasse di contenuto giuridico.

Io, lo ripeto, io voto il Trattato Lateranense con lo stesso spirito, con l'anima stessa con la quale ho votato la legge delle Guarentigie. (*Applausi*).

Me lo conceda il senatore Crispolti, mi lasci ancora dire una volta che quella legge fu in quell'ora monumento di somma sapienza, mi lasci magnificare quella legge e lasci che io la ricordi in piena coscienza, nell'approvare il Trattato del Laterano. (*Applausi*).

Il Trattato del Laterano è dominato dallo spirito del Risorgimento italiano, e mercede il Trattato del Laterano il Risorgimento italiano si ricongiunge al suo effettivo avvento. Conceda il Senato che io dica ciò che mi passa nel pensiero; a 18 anni ho letto il libro iniziatore del Risorgimento italiano *Il Primato*; ed ora, leggendo il discorso monumentale che il Capo del Governo fece testè nell'altra Camera, io trovo che è vivente e possente il medesimo spirito, il medesimo animo del Risorgimento italiano. (*Applausi vivissimi*).

Quando il Senato del Regno, nel palazzo Madama di Torino approvò la legge che costituiva il Regno d'Italia, vide, ad acclamarla, Alessandro Manzoni stretto al braccio di Camillo Cavour. Ebbene onorevoli colleghi, il voto che uscirà oggi dall'urna nostra sarà il voto dell'Italia di Camillo Cavour e di Alessandro Manzoni.

Ruggero Bonghi, nel chiudere il memorabile discorso che fece alla Camera dei deputati come relatore della legge delle Guarentigie, disse « Fidate in Dio ».

E noi fidammo: e Iddio ci portò da Roma a Vittorio Veneto e da Vittorio Veneto alla Pace del Laterano.

Noi in Dio fidiamo e fidiamo che Iddio ci porterà per quelle vie che il Duce rinnovatore ha nel pensiero profeticamente potente ed operante; per quelle vie per le quali il Fascio Littorio temprerà la nuova Italia, forte nella pace del lavoro, tutta unita nelle idealità che innalzano al Cielo e compiono le prodigiose gesta che salvano e glorificano le Nazioni. (*Il Presidente, i senatori ed i ministri col Capo del Governo sorgono in piedi applaudendo lungamente e ripetutamente. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo* (*Applausi vivissimi e generali*). Onorevoli senatori, voglio prima di tutto rassicurarvi per quello che concerne le porzioni del mio odierno discorso.

Non saranno quelle del discorso che ho pronunciato nell'altro ramo del Parlamento, quantunque mi troverò nella necessità di riferirmi al discorso che ho pronunciato il 13 maggio.

Pronunciato a tre mesi di distanza dalla firma dei Patti Lateranensi, lo si è trovato duro; io lo definirò crudo, ma necessario; anche le punte polemiche avevano dei bersagli definiti e sono giunte al segno, perchè coloro ai quali erano destinate me ne hanno accusato ricevuta. (*Applausi*).

Gli avvenimenti improvvisi, lungamente attesi e sperati, possono produrre delle deviazioni spirituali o, per usare una frase che non piace agli spregiatori delle prodezze aeroplanistiche, degli sbandamenti. Era necessario quindi disperdere un'atmosfera che per essere troppo nebulosa e sentimentale avrebbe finito per alterare i contorni, le cose, il carattere e la portata degli avvenimenti. Era necessario stabilire con una frase drastica quello che in realtà era accaduto sul terreno politico, e precisare le reciproche sovranità del potere: il Regno d'Italia da una parte, la Città del Vaticano dall'altra. Era utile aggiungere che le distanze tra il Regno d'Italia e la Città del Vaticano si numerano a migliaia di chilometri come la distanza che separa Parigi dal Vaticano, Madrid dal Vaticano, Varsavia dal Vaticano.

Si doveva dissipare l'equivoco per cui si poteva pensare che il Trattato del Laterano avrebbe vaticanizzato l'Italia o che il Vaticano sarebbe stato italianizzato; o, per citare una vecchia frase, che il Re sarebbe diventato il chierico del Papa o che il Papa sarebbe diventato il cappellano del Re. Niente di tutto ciò: distinzione precisa. La distanza e la contiguità non significano nulla: distanza giuridica e politica.

È poi assurdo ritenere che il mio discorso fosse rivolto a degli elementi di sinistra, che nel Partito fascista non esistono, (perchè il Partito fascista ignora questa vieta terminologia), o fosse destinato a placare le cellule massoniche che da noi non hanno mai avuto e non avranno mai tregua. (*Approvazioni*).

Nel discorso pronunciato dal senatore Crispolti ci sono degli accenni che debbo raccogliere; primo di essi, quello che riguarda l'origine del Cristianesimo.

La mia affermazione storica, fatta nell'altro

ramo del Parlamento, ha sollevato delle apprensioni che io reputo legittime. Io non ho inteso di escludere, anzi l'ammetto, il disegno divino in tutto ciò che è accaduto, in tutto quanto si è svolto; ma sarà pur concesso di affermare che lo svolgimento dei fatti si è verificato a Roma e non ad Alessandria, d'Egitto e nemmeno a Gerusalemme; sarà possibile di dire che le prime comunità, staccatesi dal paganesimo, erano di israeliti, tanto che nei primi 64 anni dell'era attuale il fenomeno si chiamava giudeo-cristiano, ed è nel 64, nel momento culminante delle persecuzioni di Nerone, nell'anno del martirio di Pietro, che si è prodotta la frattura definitiva tra il giudaismo che si è rifugiato nei suoi confini etnici, dai quali non è ancora uscito se non per evasioni individuali, ed il cristianesimo che accettava in pieno la predicazione paolina dell'universalismo e si metteva per le strade consolari alla conquista del mondo.

Del resto uomini di chiara dottrina cattolica come Monsignor Battifolle nel suo libro *L'eglise naissante et le catholicisme*, ripudia la tesi protestantica concentrata nel trinomio: Cristianesimo, cattolicesimo, romanesimo, tesi fatta sua con grande forza dal Renan; ma egli stesso ammette in questo libro, giunto alla quinta edizione, che fu provvidenziale la cooperazione di Roma alla missione della *Cathedra Petri*. E noi — dice l'autore — non avremo la cattiva grazia di contestarlo. Facciamo, egli aggiunge, le nostre riserve sui termini politici di cui ci si serve per descriverla, come anche sulla tendenza a trasformare in funzione generatrice ciò che non fu che una circostanza.

Un altro autore cattolico, il Duchesne, nell'«*Histoire ancienne de l'eglise*». (Debbo citare i francesi perchè da qualche tempo il cattolicesimo italiano non è fecondo; la produzione intellettuale in questa materia è altrove, in questi ultimi tempi non abbiamo avuto che una traduzione, ancora dal francese «*La primauté du spirituel*»). Questo libro, scritto a Roma nel 1905, comincia con un capitolo così intitolato: «*L'Impero Romano patria del cristianesimo*» e a pagina 10 aggiunge: «da quanto si è detto si conclude che la propagazione del cristianesimo ha trovato nella situazione dell'Impero Romano e delle facilitazioni e degli ostacoli. Fra le prime bisogna in primo luogo

mettere la pace universale, la uniformità delle lingue e delle idee, la rapidità e la sicurezza delle comunicazioni. Poi «la filosofia attraverso i colpi da essa inferti alle vecchie leggende, e con la sua impotenza a creare qualche cosa che potesse sostituirle, può essere considerata quale utile ausiliaria...». Infine: «le religioni orientali, offrendo un alimento qualunque al sentimento religioso, gli hanno impedito di morire, e gli hanno permesso di attingere la rinascenza evangelica».

«Naturalmente, aggiunge, ci furono degli ostacoli, e cioè le persecuzioni intermittenti degli imperatori romani, lo spirito raziocinante della filosofia greca, che si impadronì degli elementi dottrinali dell'insegnamento cristiano e ne fece uscire cento diverse eresie». Ai tempi degli Antonini, Roma era il crogiuolo di tutto il mondo cristiano, lo dice lo stesso autore: «Tutti i capi delle comunità si davano convegno a Roma, tutte le figure più caratteristiche vi si trovavano». A pag. 241 cita: «Policarpo, il patriarca di Asia, Marcione, il feroce settario del Ponto, Valentino, il grande Maestro della gnosi alessandrina, Egesippo, il giudeo cristiano di Siria, Giustino e Tazio, filosofi e apologisti. Era come un microcosmo, una sintesi di tutto il cristianesimo d'allora».

Non voglio abusare della vostra pazienza con queste rievocazioni culturali, che però giustificano in pieno, io ritengo, la mia affermazione puramente storicistica e niente affatto di indole religiosa, che il cristianesimo ha trovato l'ambiente più favorevole a Roma. Dicevo, infatti, nel mio ultimo discorso: «Comunque, su questa constatazione possiamo essere concordi, che il cristianesimo ha trovato il suo ambiente favorevole a Roma».

Un altro punto il senatore Crispolti ha toccato, ed è quello dei diritti dello Stato sulla educazione e sulla istruzione. Non vorrei che si creassero degli equivoci perchè un conto è l'istruzione e un conto è l'educazione. Siamo noi fascisti in regime di feroce monopolio della istruzione? No. Bisognerà dunque ricordare agli immemori che è in Regime fascista che si è aperta ed è stata riconosciuta la prima università cattolica italiana?

Ma v'è un lato della educazione nel quale non siamo, se non si vuol dire intrattabili, intransigenti (*Si ride*). Intanto scendiamo dalle

zione dell'Accademia e vediamo la realtà della vita.

Dire che l'istruzione spetta alla famiglia è dire cosa al di fuori della realtà contemporanea. La famiglia moderna, assillata dalle necessità di ordine economico, vessata quotidianamente dalla lotta per la vita, non può istruire nessuno. Solo lo Stato, con i suoi mezzi di ogni specie, può assolvere questo compito. Aggiungo che solo lo Stato può anche impartire la necessaria istruzione religiosa, integrandola con il complesso delle altre discipline. Quale è allora l'educazione che noi rivendichiamo in maniera totalitaria? L'educazione del cittadino. (*Approvazioni*).

Giustamente ha osservato l'on. Bevione che vi si potrebbe rinunciare se uguale rinuncia facessero tutti gli altri. Se il mondo contemporaneo non fosse quel mondo di lupi feroci che conosciamo, tali anche se per avventura portano il cilindro e la necroforica redingote (*Si ride*), noi potremmo allora rinunciare a questa nostra educazione, alla quale daremo finalmente un nome, poichè le ipocrisie ci ripugnano: educazione guerriera. (*Approvazioni e commenti*).

La parola non vi deve spaventare. Necessaria è questa educazione virile e guerriera in Italia, perchè durante lunghi secoli le virtù militari del popolo italiano non hanno potuto rifulgere. È solo la guerra che va dal 1915 al 1918 che costituisce, dopo le guerre dell'Impero Romano, la prima guerra combattuta e vinta dal popolo italiano. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

E poichè abbiamo degli interessi da difendere e dobbiamo difenderci giorno per giorno come esistenza di popolo, non possiamo cedere alle lusinghe dell'universalismo, che io comprendo nei popoli che sono arrivati, ma che non posso ammettere nei popoli che debbono arrivare. (*Vivissimi applausi*).

Ci sarà veramente, in tema di educazione e di insegnamento religioso nelle scuole medie, quel conflitto tra filosofia e religione di cui ha parlato l'onorevole Credaro nella sua Rivista pedagogica? Leggo anche la sua rivista, onorevole Credaro. (*Si ride*).

Se si rimarrà fedeli agli ordinamenti e ai programmi del senatore Gentile, io non lo credo. Io credo che, più che la filosofia, è interessante la storia della filosofia, e più ancora della storia

della filosofia la storia dei filosofi; come hanno lottato, come hanno vinto, come si sono sacrificati per conquistare la loro verità. Questo è altamente educativo per i giovani che si affacciano alla vita dello spirito.

Ma è poi vero che i cattolici di questo secolo sono così lontani da quelle conquiste di cui si parlava ieri, quando si accennava all'odierno mondo operoso, pieno di vita e di calore? No.

In una delle relazioni che saranno presentate al VII Congresso Internazionale di Filosofia, che io avrò il piacere e l'alto onore di inaugurare domani, c'è qualcuno che si occupa di questo argomento e fa delle constatazioni interessanti. « Siamo ben lontani oggi — egli dice — dai tempi in cui il padre Cornoldi nel 1881 diceva che tutta la filosofia moderna è la patologia della ragione umana ». Esagerato!

Non bisogna credere che non vi siano ancora degli individui che ciò pensano, ma vi sono anche di quelli che sono venuti verso di noi.

« Nell'elenco degli autori — egli dice — da proscrivere, si deve evidentemente porre lo Spinoza ». Ma chi è oggi il maggiore biografo e il maggiore studioso dello Spinoza? È un gesuita di grande acume spirituale: il Dunin Bornowsky. E a Kant l'Università Cattolica di Milano dedicò un volume di studi e il Rettore di quella Università, che è tanto cara alle supreme gerarchie cattoliche, propugna lo studio di Kant ed ammette il riconoscimento della sua grandezza, compatibile non solo col sentimento cristiano, ma anche con la filosofia tomistica, di cui è appunto un esponente il Rettore dell'Università Cattolica di Milano.

Del resto, basta sfogliare il programma dei corsi che nel presente anno accademico ha svolto l'Università Cattolica di Milano, per apprendere che Padre Chiocchetti ha letto la critica della Ration Pura e Padre Cordovani ha letto il primo libro dell'Etica, il *De Deo*. E così il Padre Chiocchetti, come il professor Casotti hanno trattato di Antonio Rosmini.

Nè si dica che questi studi si fanno soltanto nell'Università cattolica di Milano, che è così cara a Chi è altissimo nella gerarchia. Non si potrebbe infatti dimenticare che, tra le collezioni dei testi filosofici per le scuole secondarie curate dai Padri salesiani, anche essi così manifestamente cari a quella Suprema Gerarchia,

accanto alle opere dei santi e degli ortodossi, vi sono anche quelle di Kant, di Fichte, di Bentham, e, o signori, inorridite: anche di Jean Jacques Rousseau.

In tale stato di cose, coi necessari contatti, sarà possibile conciliare l'insegnamento non obbligatorio delle discipline religiose con la filosofia e con le altre discipline.

Ho ascoltato con emozione il discorso pronunziato dal senatore Boselli, il quale con la sua relazione e col suo discorso odierno ha reso un altro magnifico servizio al Paese.

L'on. Scialoja ha fatto l'apologia della legge delle guarentigie. Si comprende che esso abbia altamente difeso questa legge anche per ragioni famigliari; uno degli artefici di questa legge fu appunto il padre dell'attuale senatore. In fondo, quanti di noi, o quanti di voi, o quanti degli italiani hanno riletto in questi giorni i resoconti delle sedute che si tennero a Firenze per discutere la legge sulle guarentigie dal gennaio al maggio 1871? Pochi, pochissimi. Coloro che hanno avuto la pazienza, — per me è stato un dovere — di farlo, si saranno convinti che la legge sulle guarentigie non merita nè la polvere nè gli altari. Una legge di compromesso e di transizione che si votò dopo discussione lunga, spesso caotica e confusa, durante la quale cozzarono gli opposti estremismi di coloro che volevano espellere il Papa da Roma e di coloro che volevano dargli almeno la città Leonina, più la ricorrente striscia al mare.

Ne venne una legge che non piaceva nemmeno a coloro che l'avevano fabbricata, che furono i primi a decretarne il carattere precario. Pur tuttavia era il meglio che si poteva fare in quelle determinate circostanze; ma da ciò non si deve trarre la conclusione che la legge delle guarentigie fu sempre rispettata, nè che la legge stessa determinò quello stato di equilibrio, sul quale ritornerò fra poco.

Non la legge delle guarentigie in sè e per sè, ma piuttosto la politica spesso accomodante delle due parti, fece sì che, malgrado la legge, non si avessero della crisi temibili e pericolose.

Ma il senatore Scialoja ha aggiunto che si sarebbe potuto fare a meno di consacrare per diritto ciò che si aveva già di fatto. Tutti avevano finito per adattarsi a questa situazione, ed anche gli stranieri. È verissimo, tutti meno uno, il più interessato, il Papa. (*Approvazioni*).

Ed anche la frase del senatore Scialoja sul « non vastissimo territorio » non è di mio completo gradimento. Non solo il territorio non è vastissimo, ma non è nemmeno vasto. Sarebbe stato veramente crudele, oserei dire assurdo, voler restringere ancora questo territorio, a meno che non si pensasse di dover limitare la sovranità allo studio del Sommo Pontefice. (*Commenti*).

Ma ora voglio occuparmi del discorso del senatore Croce (*Segni di vivissima attenzione*). Voglio dir subito che io gli sono grato del suo voto contrario. Qui non gioca la favola dell'uva acerba (*Si ride*), perchè non abbiamo bisogno di quel voto. Tutte le volte che gli avversari vengono a me, la cosa mi lascia molto dubitoso. Gli avversari devono o combatterci o rassegnarsi. Intanto, che cosa ha detto il senatore Croce? Egli ha detto: « Dichiaro anzitutto, perchè non abbia luogo equivoco, che nessuna ragionevole opposizione potrebbe sorgere da parte nostra all'idea della conciliazione dello Stato italiano colla Santa Sede. La dichiarazione è perfino superflua, in quanto è troppo ovvia. La legge stessa delle guarentigie avrebbe avuto il complemento della conciliazione se la Santa Sede l'avesse accettata, o se movendo da essa, avesse aperto trattative, che non erano escluse e potevano essere coronate d'accordo. I ripetuti tentativi, fatti nel corso di più decenni, dall'una e dall'altra parte, comprovano la tendenza a metter fine ad un dissidio che apportava danni o inconvenienti all'una e all'altra parte, e non starò ora a cercare a quale delle due li apportasse maggiori ».

Precisiamo che c'era un dissidio, che questo dissidio recava dei danni all'una ed all'altra parte, che questo dissidio era componibile e che tentativi in questo senso furono fatti. « La ragione — egli aggiunge — che ci vieta di approvare questo disegno di legge, non è, dunque, nell'idea della conciliazione, ma unicamente nel modo in cui è stata attuata, nelle particolari convenzioni che l'hanno accompagnata, e che formano parte del disegno di legge ».

Dunque non è il fatto della conciliazione in sè, è il modo che ancor l'offende! Ma allora qual'è il suo « modo »? Perchè, non basta dire « il vostro modo non mi piace ». Perchè l'Assemblea potesse giudicare, bisognava che si trovasse davanti ad un altro « modo » con cui

la questione doveva essere risolta (*Applausi*). Ed allora siccome il Protocollo lateranense si compone di tre parti: Trattato, Concordato, e Convenzione finanziaria, bisogna scendere al concreto. È il « modo » del Trattato che non vi piace? Vi sembrano forse eccessivi quei 44 ettari passati in sovranità al Sommo Pontefice, oppure vi sembra sterminato il numero di 400 sudditi volontari, non tutti italiani, che formeranno il popolo della Città del Vaticano? Sono i 1500 milioni di lire carta che feriscono la vostra sensibilità di cauti amministratori delle vostre rendite, oppure è il Concordato, oppure tutte le tre cose insieme?

Non credo si tratti del Trattato, perchè il Trattato realizza, migliorandoli di gran lunga, quelli che furono i progetti per i quali spasimarono uomini come il Cavour, il Ricasoli ed il Lanza. (*Vivissimi e generali applausi*).

Tutto ciò mi fa ricordare l'epoca della guerra, quando ci erano due modi di fare la guerra: quello dei generali che la facevano sul serio e quello degli imboscati, i quali nelle sicure retrovie trovavano sempre che con il loro modo avrebbero spostato gli eserciti e stravinto le battaglie. (*Vivissimi e generali applausi*).

Nessuna meraviglia, o signori, se accanto agli imboscati della guerra vi possono essere degli imboscati della storia, i quali, non potendo per ragioni diverse e forse anche per la loro impotenza creatrice, (*Applausi*) produrre l'evento, cioè fare la storia prima di scriverla, si vendicano dopo, diminuendola spesso senza obiettività e qualche volta senza pudore (*Commenti, approvazioni*).

Ma in realtà non si tratta del Trattato e della Convenzione; si tratta del Concordato.

Se il senatore Croce si fosse degnato di gettare una sia pur vaga e superficiale occhiata sul mio discorso del 13 maggio, avrebbe visto fugati i fantasmi che sembra gli ossessionino lo spirito: il braccio secolare, roghi, manomorta e simili.

Vi è una contraddizione nel suo discorso che bisogna cogliere, ed è questa. Nella prima parte si dice che la conciliazione era ovvia e che si doveva fare, ma successivamente si dice: è con dolore che noi constatiamo la rottura dell'equilibrio che si era stabilito.

Ora delle due l'una: o voi siete sinceri quando auspicate alla conciliazione, e allora non dovete

dolervi se un determinato equilibrio dovrà essere per fatalità di cose rotto; o vi dolete della rottura, e non siete sinceri quando invocate la conciliazione. Dai corni piuttosto ferrei di questo dilemma non è facile uscire. Ma poi a chi si dà ad intendere che si fosse realizzato un equilibrio? Non siamo sul terreno della storia, siamo sul terreno delle storielle. Un equilibrio dal 1870 al 1929? In questo modo si fa un assegnamento piramidale sulla nostra ignoranza storica. Ma noi sappiamo che cosa era questo periodo, quando non si restituivano le visite al nostro Sovrano da parte dell'Impero d'Austria, quando si provocò una rottura tra la Santa Sede e la Francia per la visita di Loubet, e quando per oltre 40 anni i cattolici furono esclusi dal mondo politico italiano e vennero chiamati emigrati dell'interno (*Approvazioni*). E se in un certo momento essi vennero nella vita politica non fu già per effetto del liberalismo, ma per effetto del socialismo. Il quale, avendo dal 1890 al 1904 e 1905 immesso nella vita della Nazione enormi masse di contadini e di operai, aveva alterato la geografia politica della Nazione. Il capolavoro del liberalismo dell'epoca fu il famoso patto Gentiloni, un patto di compromessi, che oggi si può dire di ipocrisia. (*Applausi*).

Vi è un'altra affermazione in questo discorso, grave, molto grave. Questi sacerdoti più papisti del Papa, che si vanno a confessare al neo vescovo (*Si ride*) vorrei conoscerli, perchè devono essere di una natura tutt'affatto particolare. Ma io nego, per quel che mi riguarda, nella maniera più risoluta, che fascisti, degni di questo nome, siano andati a comunicare le loro rivolte anticlericali al prof. Benedetto Croce. Lo escludo nella maniera più assoluta (*Bravo*), perchè la politica religiosa del Fascismo è stata fin dal principio univoca e rettilinea; lo escludo perchè al Gran Consiglio, ove è possibile dire tutte le opinioni e manifestare un pensiero anche discorde, con un triplice applauso fu approvata, all'assoluta unanimità, la mia relazione sull'Accordo lateranense. (*Bene*).

E che cosa è questa fobia dei Concordati, di cui soffrivano i giuristi napoletani della fine del 1700? Saranno stati luminari di scienza, non lo escludo, ma sta di fatto che la Chiesa cattolica apostolica romana ha mille anni di storia di Concordati, sta di fatto che il primo

Concordato porta nientemeno che la data del 5 luglio 1098 ed è un Concordato con cui Urbano II dà diritto di legazia a Ruggero conte di Calabria e Sicilia. Si va da quella data all'ultimo Concordato dell'anteguerra, quello concluso con la Serbia. Passata la parentesi bellica ecco ancora una nuova teoria di Concordati con la Lettonia, con la Lituania, con la Polonia, con la Baviera. Ve ne è uno in discussione con la Prussia; non vi stupirete se domani qualche cosa di simile avverrà con la Francia. La quale ruppe le relazioni diplomatiche con la Santa Sede nel 1904, ma le ha ristabilite nel 1921 e nel 1929 fa uno strappo alla legislazione laica riconoscendo nove congregazioni missionarie. E d'altra parte le grandi solennità che si sono svolte in Francia per il centenario di Giovanna d'Arco, vi dimostrano che l'atmosfera anche là è radicalmente cambiata o sta radicalmente cambiando.

Parigi e la Messa (*Si ride*). Si vorrebbe dare ad intendere che è per opportunismo che noi ascoltiamo la Messa e avrebbe questa posta: Parigi; nel nostro caso: Roma. È una posta solenne tuttavia! Ma niente opportunismo, perchè noi non abbiamo aspettato il Patto del Laterano per fare la nostra politica religiosa (*Applausi*). Essa risale al 1922; anzi al 1921! Vedi il mio discorso del giugno alla Camera dei deputati.

E fu conseguente e rettilinea, pur non cedendo mai tutte le volte che era in giuoco la dignità, il prestigio e l'autonomia morale dello Stato.

Ricordo anche a voi che le trattative subirono un'interruzione per la nota questione degli esploratori cattolici. Il senatore Crispolti ha concluso il suo discorso con un interrogativo: Durerà la pace? La pace durerà (*Applausi*). Perchè prima di tutto questa pace non è un dono che abbiamo trovato per strada, a caso. È il risultato di tre anni di lunghe, difficili e delicate trattative. Ogni articolo, ogni parola, si può dire ogni virgola, è stato oggetto di discussioni leali, tranquille ma esaurienti. Ogni articolo rappresenta il necessario compromesso tra le esigenze dello Stato e le esigenze della Chiesa.

Non è dunque una costruzione miracolistica, sbocciata improvvisamente; è una cosa lungamente, sapientemente elaborata. Questo

è uno degli attributi che ne garantiscono la durata. (*Approvazioni*).

Durerà anche perchè questa pace ha toccato profondamente il cuore del popolo (*Approvazioni*), perchè noi non ci faremo prendere al laccio nè dai massoni nè dai clericali, che sono interdipendenti gli uni dagli altri. (*Applausi vivissimi*).

E, d'altra parte, di questi Protocolli lateranensi ve ne è uno che non può più essere oggetto di discussione; ed è il Trattato. Gli eventuali dissidi avranno un altro terreno; quello del Concordato. Ebbene, c'è dunque da dipingere l'orizzonte in nero se domani, per avventura, per la nomina di un vescovo ci sarà un punto di vista diverso tra noi e la Santa Sede? Ma questa è la vita, signori! Avremo noi la viltà del padule, cioè la viltà dell'uomo che vuole star fermo, immobile, pur di non affrontare i necessari rischi che sono legati al fatto di vivere? Allora rinunciamo alla vita!

Questa è la concezione della vita, sia che si riferisca agli individui, sia ai popoli e alle istituzioni in cui questi popoli trovano la loro organizzazione giuridica e politica. Voi non vi spaventate, nè mi spavento io, dicendo che degli attriti vi saranno, malgrado la separazione nettissima fra ciò che si deve dare a Cesare e ciò che si deve dare a Dio, ma quando soccorrono la buona fede e il senso d'italianità (*Applausi vivissimi*), questi dissidi saranno superati, perchè la Santa Sede sa, d'altra parte, che il Regime fascista è un regime leale, schietto, preciso, che dà la mano aperta, ma che non dà il braccio a nessuno e nessuno può prenderlo, perchè nessuno lo avrebbe. (*Bene*).

Non vorrei, onorevoli senatori, che delle discussioni troppo minute — l'eterna ricerca delle farfalle sotto l'arco di Tito — obnubilassero la grandiosità dell'evento. Pensate che, dai tempi di Augusto, Roma fu solo nel 1870 di nuovo capitale d'Italia, e pensate che dal 1870 in poi su questa nostra grande Roma c'era una riserva, un'ipoteca. E colui che la metteva non era un duchino qualunque, di quelli che abbiamo spodestato quando l'Italia era in pillole, era il Capo supremo della cattolicità; e coloro che erano rappresentati presso di lui, contavano su questa riserva. C'erano delle Potenze, lo si può dire apertamente, che si compiacevano che nel fianco dell'Italia

fosse ancora confitta una spina... (*Vivissimi, prolungati applausi. Tutti i Senatori e i Ministri sorgono in piedi applaudendo lungamente*).

Ora abbiamo tolto questa spina; le riserve sono cessate; Roma appartiene di diritto e di fatto al Re d'Italia e alla Nazione italiana. Questa, o signori, è la grandiosità dell'evento, e nessuna polemica, nessun giuoco dialettico, e, meno ancora, nessuna stolta calunnia può diminuirla dinanzi al popolo italiano e dinanzi alla storia.

Onorevoli Senatori, io sono sicuro che voi, che siete come sempre pensosi dei supremi interessi della Nazione, non negherete in maggioranza il vostro suffragio favorevole all'attuale disegno di legge. (*Tutto il Senato ed i Ministri in piedi tributano una calda ovazione al Capo del Governo*).

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno dall'onorevole senatore Greppi ed altri, del quale prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dare lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, legge:

Il Senato,

plaudendo alla felice soluzione della questione romana, che sancisce l'indipendenza e la sovranità del Sommo Pontefice per l'esercizio della Sua missione universale e l'irrevocabile riconoscimento, per parte della Santa Sede, di Roma Capitale del Regno d'Italia sotto la Dinastia di Casa Savoia;

traendo dallo storico evento, compiutosi per opera del Regime Fascista, i più fausti auspici per l'avvenire della Patria;

passa alla discussione degli articoli.

Greppi — Bocconi — Baccelli
Pietro — Imperiali — Biscaretti Roberto — Acton — Crispolti — Valvassori Peroni — Amero d'Aste — Malaspina — De Vecchi di Val Cismon — Tanari — Rolandi-Ricci — Simonetta — Segrè-Sartorio — Borsarelli — Milano Franco d'Aragona — Pelli Fabbroni — Quartieri — Guaccero Castelli — Sormani — Corradini — Sitta — Ginori Conti — Montresor — Silj.

PRESIDENTE. Il senatore Greppi ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

GREPPI. Anche a nome di numerosi senatori ho presentato l'ordine del giorno testé letto dall'onorevole Segretario del Senato. Ma io non ho intenzione di svolgerlo, perchè la discussione si è elevata troppo in alto: abbiamo avuto un crescendo di emozioni dai discorsi dei valorosissimi colleghi a quello del relatore on. Boselli ed a quello sovra tutto dell'on. Mussolini; discorsi tali dopo i quali chiunque sarebbe impari a dire cose nuove. (*Approvazioni*).

Non svolgerò dunque questo ordine del giorno, il quale mi pare che sia di incontestabile chiarezza e rispecchi l'unanime sentimento di soddisfazione e di riconoscenza per i grandi artefici dell'atto solenne. (*Vivi e generosi applausi*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Capo del Governo se accetta l'ordine del giorno del senatore Greppi.

MUSSOLINI. Capo del Governo. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Greppi.

PRESIDENTE. Identica domanda rivolgo al relatore senatore Boselli.

BOSELLI, Presidente e relatore della Commissione speciale. La Commissione si associa ed accetta l'ordine del giorno Greppi, anche come suggello del discorso del Capo del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'ordine del giorno del senatore Greppi è stata domandata la votazione per appello nominale dai senatori D'Andrea, Tanari, Albicini, Brusati Ugo, Larrussa, Nuvoloni, Cocchia, Di Bagno, Cavazzoni, Pelli Fabbroni, Treccani, Oviglio, Visconti di Modrone, Garavetti, Biscaretti Roberto, Salata, Tacconi, Berio, Simonetta, Bonin Longare, De Vecchi di Val Cismon, Marchiafava, Sitta, Orsi Delfino, Torraca, Galimberti, Morpurgo, Garofalo, Petitti di Roreto, Fedele, Lanza di Scalea Pietro, Castelli, Ginori Conti e Montresor.

Procederemo dunque a questa votazione per appello nominale, che comincerà dai nomi delle LL. AA. gli Augusti Principi che ci hanno fatto l'alto onore di partecipare ai nostri lavori in questi giorni. (*Vivi applausi*).

L'appello nominale proseguirà poi dal nome dell'onorevole senatore Fradeletto. Coloro che

approvano l'ordine del giorno Greppi risponderanno sì, coloro che non lo accettano, risponderanno no.

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, *segretario*. Fa l'appello e il contrappello).

(*Il sì delle LL. AA. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia e del Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta Duca delle Puglie è accolto da vivissimi applausi*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Greppi.

Senatori votanti	323
Hanno risposto SI	317
Hanno risposto NO	6

Il Senato approva l'ordine del giorno Greppi. (*Vivi applausi*).

Hanno risposto SI:

S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta.

Abisso, Acton, Alberici, Albicini, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Antona Traversi, Appiani, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bazan, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernocchi, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borea d'Olmo, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Camerini, Campili, Cappa, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cimati, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Concini, Contarini,

Corbino, Cornaggia, Corradini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispo Moncada, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cillis, De Cupis, Del-Bono, Del Carretto, Della Gherardesca, Della Noce, De Lorenzo, Del Pezzo, De Marinis, De Nicola, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fabri, Facchinetti, Facta, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Federzoni, Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Fracassi, Francica-Nava, Fulci.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gavazzi, Gentile, Giampietro, Giannattasio, Ginori-Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grazioli, Greppi, Grosoli, Grosso, Guaccero, Guaccero Castelli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi di Volterra, Guidi Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea Pietro, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli, Luiggi, Lustig.

Maino, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Manna, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Melodia, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montanari, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nunziante, Nuvoloni.

Odero, Orsi Delfino, Orsi Paolo, Oviglio.

Padulli, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pettiti Di Roreto, Petrillo, Pironi, Pitacco, Poggi, Pozzo, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri, Queirolo.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Renda, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo, Romeo Delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rossini, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salmoiraghi, Sal-

vago Raggi, Sandrini, Sanjust di Teulada, San Martino, Santoro, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scherillo, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè-Sartorio, Seristori, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Solari, Sormani, Spada, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Squitti, Stoppato, Strampelli, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tittoni, Tofani, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani, Triangi.

Valle, Valvassori Peroni, Varisco, Venino, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Visocchi, Vitelli.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Hanno risposto NO:

Albertini.
Bergamini.
Croce.
Paternò.
Ruffini.
Sinibaldi.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Annuncio che i senatori: Borromeo, Calisse, Callaini, Cippico, Conti, Giordano, Pescarolo, Rajna, Rava, Scialoja Vittorio, Suardo, Vanzo, Zappi e Marghieri, i quali non hanno potuto intervenire alla seduta, hanno dichiarato che, se fossero stati presenti, nell'eventualità di una votazione per appello nominale, avrebbero votato favorevolmente al Trattato e ai disegni di legge annessi.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla lettura degli articoli dei singoli disegni di legge.

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori Peroni di dar lettura degli articoli del disegno di legge: « Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 ».

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.

Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal Primo Presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata la accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente accettata.

(Approvato).

Art. 3.


Con Regio decreto, su proposta del ministro delle finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

(Approvato).


Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.

(Approvato).



TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA



TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente, con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana » sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno di Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantire una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice PIO XI e Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale PIETRO GASPARRI, *Suo Segretario di Stato*, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Primo Ministro e Capo del Governo*, i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Art. 2.

L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

Art. 3.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4.

La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6.

L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

Art. 7.

Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extra-territorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

Art. 8.

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

Art. 9.

In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme

emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Art. 10.

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11.

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12.

L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo diplomatico, a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

Art. 13.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9).

Art. 14.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4, e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 15.

Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonchè i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16.

Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Art. 17.

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 18.

I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

Art. 19.

I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

Art. 20.

Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre am-

messe da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

Art. 21.

Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22.

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23.

Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

Art. 24.

La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale

oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25.

Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

Art. 26.

La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

Art. 27.

Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.



(L. S.) PIETRO CARDINALE GASPARRI.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

TERRITORIO DELLO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO




Città del Vaticano



Scala 1:5000

□ Piazzale per i servizi della stazione in territorio italiano ~

Pietro Cand. Sayani
Benito Mussolini




ALLEGATO II.

**IMMOBILI CON PRIVILEGIO DI EXTRATERRITORIALITÀ
E CON ESENZIONE DA ESPROPRIAZIONE E DA TRIBUTI**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY


*Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed
annessi con la Scala Santa ~*




Scala 1:5000

Pietro Carl. Gayoni

Benito Mussolini



Basilica di S. M. Maggiore con gli edifici annessi




Scala 1:5000

Pietro Cand. Gayoni

Benito Mummi




Basilica di S. Paolo con gli
Edifici annessi ~




Zona ora adibita a strade e piazze ~

Pietro Card. Jayani

Benedetto Mammì



Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo



Scala 1:5000

N.B - La strada di S. Antonio è adibita a passaggio pubblico

Pietro Carl. Gayoni


Benito Mussolini



Atl. II

Tav. 5


Villa Barberini in Castel Gandolfo




Pietro Carl. Sagoni

Benih Mumbicij

Scala 1: 5000



Palazzo della Dataria ~




Pietro Carl. Zanoni

Benito Mussolini




Palazzo della Cancelleria ~




Pietro Lud. Sagoni

Benito Mussolini




Palazzo di Propaganda Fide ~




Scala 1:5000

Pietro Carl. Sgarbi
Benito Mussolini



Palazzo di S. Callisto in Trastevere




Scala 1:5000


■ *Zona del Demanio o di terzi da cedere alla S. Sede*

D. etro Carl Sagorri


Benedetto Mammucari



*Palazzo dei Convertendi (ora Congregazione per
la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli ~*



Palazzo del S. Offizio ed adiacenze ~



Pietro Card. Saporiti


Benito Mussolini



All. II

Tav. 11

*Palazzo del Vicariato
in via della Pigna*




Scala 1:5000.

Pietro Carl. Saponi

Ernst Mummich



Immobili sul Gianicolo ~



Nota - Per le rettifiche dipendenti da esigenze viabili saranno presi accordi col Governatorato di Roma ~

Scala 1:5000

Zona dello Stato o di terzi da cedere alla S. Sede ~


Pietro Carl. Gayoni

Benito Mussolini




ALLEGATO III.


IMMOBILI ESENTI DA ESPROPRIAZIONI E DA TRIBUTI



Università Gregoriana



Scala 1:5000



Pietro Card. Gayari

Benito Mussolini

10


11

12

13


14


Università Gregoriana alla Pilotta ~




Scala 1:5000

Pietro Lud. Sagani
Benito Mussolini





Palazzo dei SS. XII Apostoli



Scala 1:5000


Pietro Cond. Sagoni
Benito Mussolini

SECRET

SECRET

SECRET


*Palazzo annesso alla Chiesa di
S. Andrea della Valle ~*




Scala 1:5000

Pietro Cand. Sgarbi

Benito Mussolini



*Palazzo annesso alla Chiesa di
S. Carlo ai Catinari ~*




Scala 1:5000

Pietro Lud. Sagoni

Benito Mussolini

1947-1950


*Istituto archeologico - Istituto Orientale -
Collegio Lombardo - Collegio Russo ~*




Scala 1:5000

Pietro Lud. Sagorari

Benito Mussolini




- Palazzi di S. Apollinare -





Scala 1:5000

Pietro Lud. Saporiti
Benito Mammì




Casa di esercizi per il Clero in
SS. Giovanni e Paolo ~



Zona archeologica per la quale e per il Ninfteo di Nerone saranno stabilite intese col Ministero della Pubblica Istruzione ~

Pietro Cond. Sagoni
Benito Mussolini



ALLEGATO IV.

CONVENZIONE FINANZIARIA

Si premette:

Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa, pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano, specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

Art. 1.

L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.), del valore nominale di lire italiane 1,000,000,000 (un miliardo).

Art. 2.

La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.


Art. 3.

Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.


Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) PIETRO CARDINALE GASPARRI.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.



CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA



CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Premesso:

Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

Che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana »;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale PIETRO GASPARRI, *Suo Segretario di Stato*, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Primo Ministro e Capo del Governo*, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2.

La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto

o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonchè negli edifici di loro proprietà.

Art. 3.

Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i viceparroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

Art. 4.

Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

Art. 5.

Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Art. 6.

Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato

Art. 7.

Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

Art. 8.

Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Art. 9.

Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

Art. 10.

Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizii aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica.

Art. 11.

Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell'anno;
- il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
- il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);
il giorno di Ognissanti (1° novembre);
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di Natale (25 dicembre).

Art. 12.

Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano.

Art. 13.

Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 14.

Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno riguardo alle dette truppe competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

Art. 15.

L'Arcivescovo ordinario militare è preposto al Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Real Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignità di protonotari *ad instar, durante munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di Sua Maestà il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione e del presentando.

La Santa Sede di riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara, che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previi accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

Art. 17.

La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi nè dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

Art. 18.

Dovendosi, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

Art. 19.

La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finchè non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20.

I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formola seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Art. 21.

La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

Art. 22.

Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Art. 24.

Sono aboliti l'*exequatur*, il regio *placet*, nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'art. 29, lettera g).

Art. 25.

Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori e minori.

È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex-Regno delle due Sicilie.

Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Amministrazioni dipendenti.

Art. 26.

La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Art. 27.

Le Basiliche della Santa Casa in Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Art. 28.

Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni.

Art. 29.

Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al Culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'Autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove provincie.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato.

g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese

della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali) rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvederà all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27.

b) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, nè qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Art. 30.

La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31.

L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Art. 32.

I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33.

È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Art. 34.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello Stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

Art. 35.

Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36.

L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Art. 37.

I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38.

Le nomine dei professori dell'Università Cattolica del S. Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccipire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39

Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Art. 40.

Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano.

Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano.

Art. 41.

L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 42.

L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante Decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43.

Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44.

Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Art. 45.

Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la « questione romana ».

Con l'entrata in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) PIETRO CARDINALE GASPARRI.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prego lo stesso onorevole senatore segretario Valvassori Peroni di dar lettura degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio ».

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:

CAPO I.

MODIFICAZIONI AL TITOLO V DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE.

Art. 1.

L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

(Approvato).

Art. 2.

Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

(Approvato).

Art. 3.

L'art. 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore. « Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ».

L'art. 67 è così modificato:

« Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato

dal Procuratore generale presso la Corte di appello ».

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66, l'ultimo comma dell'art. 128 del Codice civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATRIMONI CELEBRATI DAVANTI I MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO.

Art. 5.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

(Approvato).

Art. 6.

Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

(Approvato).

Art. 7.

Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

(Approvato).

Art. 9.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del Regio decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

(Approvato).

Art. 10.

Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

(Approvato).

Art. 11.

La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

(Approvato).

Art. 12.

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

(Approvato).

Art. 13.

Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla

dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

(Approvato).

Art. 14.

La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

(Approvato).

Art. 15.

Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 16.

La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 17.

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa del matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine nell'atto di matrimonio.

(Approvato).

Art. 18.

La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro, del culto cattolico.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal Pubblico Ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza

di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

(Approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

(Approvato).

Art. 21.

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunciata in Camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

(Approvato).

Art. 22.

Nel caso, in cui sia stata o venga pronunciata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di

cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunciata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto).

Prego ora il senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

CAPO I.

NORME CIRCA LE NOMINE A UFFICI E BENEFICI ECCLESIASTICI

Art. 1.

Qualora il ministro della giustizia e degli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile

raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

(Approvato).

Art. 2.

Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della Corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'ordinario diocesano, e in pari tempo, ne informa il ministro della giustizia e degli affari di culto. Con ciò rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorità ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.

Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorità ecclesiastica l'esercizio della facoltà deferitale dall'art. 21 terzo comma, del Concordato.

(Approvato).

Art. 3.

Per la nomina dell'ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al ministro della giustizia e degli affari di culto il nome dell'ecclesiastico al quale potrebbe farsi cadere la scelta.

Qualora il Governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne dà notizia, a mezzo del ministro della giustizia e degli affari di culto, all'autorità ecclesiastica ai fini di altra designazione.

Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del Governo italiano, è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari di

culto, della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.

(Approvato).

CAPO II.

RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DEGLI ISTITUTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI DI CULTO.

Art. 4.

Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.

Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.

Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni, anche temporanee.

(Approvato).

Art. 5.

Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

(Approvato).

Art. 6.

Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

Nessuna intennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri utenti, neppure

per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

(Approvato).

Art. 7.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

I comuni e le provincie, a cui siano stati concessuti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.

(Approvato).

CAPO III.

AUTORIZZAZIONE PER GLI ACQUISTI DI BENI

Art. 9.

Gli Istituti ecclesiastici e gli Enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto

sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse.

(Approvato).

Art. 11.

La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

(Approvato).

CAPO IV.

TUTELA PER GLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le Mense vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 13.

Per gli effetti dell'articolo precedente si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterra-

menti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti.

(Approvato).

Art. 14.

Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il ministro della giustizia e degli affari di culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.

(Approvato).

Art. 15.

Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.

(Approvato).

Art. 16.

La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono eser-

cite dal ministro della giustizia e degli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.

(Approvato).

Art. 17.

Le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al ministro della giustizia e degli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto.

I modi e le forme dell'esercizio di tali attribuzioni sono determinate con regolamento.

(Approvato).

CAPO V.

AMMINISTRAZIONE CIVILE DEI PATRIMONI DESTINATI A FINE DI CULTO.

Art. 18.

Gli Economati generali ed i Subeconomati dei Benefici vacanti sono soppressi.

I patrimoni degli Economati generali dei Benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

(Approvato).

Art. 19.

L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei Benefici vacanti e dei Fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi

di beneficenza e di religione della città di Roma, è concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale Amministrazione generale del Fondo per il culto che, col relativo personale ora in servizio, costituirà una Direzione generale del Ministero medesimo.

Il suindicato Fondo speciale per la città di Roma conserva le proprie finalità ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio Consiglio di amministrazione.

Per gli altri patrimoni riuniti vi sarà un unico Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento.

I componenti dei due Consigli suddetti saranno nominati con Regio decreto, su proposta del ministro Guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

(Approvato).

Art. 20.

Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le Amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alle Amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni, che regolano le Amministrazioni dello Stato.

(Approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.

Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni Procura generale del Re delle Corti di appello un ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze.

La spesa occorrente per gli uffici suddetti è a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 22.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli Uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli Istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verificano nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.

(Approvato).

Art. 23.

Dal giorno successivo all'entrata in vigore del Concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli Economi spirituali.

Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della Sovrana Regalia del Terzo Pensionabile, l'obbligo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti di Palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del Terzo Pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle Mense della Sicilia gravate dalla tassa del Terzo Pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata risultante alla data stessa per ogni Mensa.

(Approvato).

Art. 24.

Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per

il clero delle antiche provincie del Regno e mantenute in vigore con la presente legge.

Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei Seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge siano in posizione di servizio attivo o di riposo, è conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

(Approvato).

Art. 25.

L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dell'Amministrazione generale del Fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

Con decreto del ministro delle finanze, da emettersi di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il Tesoro dello Stato dovrà corrispondere al Fondo per il culto e al Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

(Approvato).

Art. 26.

La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, è abolita a datare dal 1° luglio 1929.

Per i supplementi di congrua, già approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.

Il Tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata

accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-29.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27.

Le Case e le Comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni del Concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno.

(Approvato).

Art. 28.

Ai titolari o reggenti dei Subeconomi dei benefici vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, può essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 29.

Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19 allegato II e 14 allegato IV del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè dall'art. 1° della legge 14 aprile 1927, n. 514.

I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado,

non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto. (Approvato).

Art. 30.

Il personale degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali delle Corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi Economati generali dei Benefici vacanti.

Ai posti, che, nel primo assetto di tali Uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, nonchè i Subeconomi dei Benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

Ai posti, che ancora rimarranno disponibili si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

(Approvato).

Art. 31.

Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli Uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali Economati generali dei Benefici vacanti nelle antiche provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli Uffici medesimi.

A decorrere dal 1° luglio 1929 alle spese occorrenti per i Regi Economati su menzionati, si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni ammini-

strative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato.

(Approvato).

Art. 32.

Con Regi decreti, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme:

a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle Fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonchè i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

(Approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci degli economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.

(Approvato).

Art. 34.

Il Governo del Re è altresì autorizzato:

a) a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;

b) ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1929

c) a riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

(Approvato).

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, debbo fare una comunicazione agli onorevoli colleghi.

Come ebbi il rincrescimento di dover informare il Senato in Comitato segreto, il grande uff. dott. Roberto Perrino, direttore dei nostri Uffici di segreteria, ha presentato domanda per il suo collocamento a riposo. Quarantatré anni di onorato servizio per lo Stato, dei quali oltre ventisette prestati nei nostri Uffici di segreteria, prima in qualità di vicedirettore, poi di direttore, hanno acquistato meritamente all'egregio funzionario alta stima e concorde considerazione in questa Assemblea. Ciascuno di noi ha apprezzato in lui la cultura, l'intelligenza e la rettitudine. Non senza rammarico, dunque, la Presidenza ha constatato la impossibilità di far recedere il gr. uff. Perrino dalla sua domanda e ha dovuto darle corso.

A dimostrare al gr. uff. Perrino l'estimazione e la riconoscenza del Senato per la sua lunga, preziosa collaborazione, la Presidenza propone che gli sia conferito un titolo che serbi il ricordo dei lunghi ed eminenti servigi da lui resi al Senato.

Ora, come gli onorevoli senatori sanno, il Senato in Comitato segreto, ha, con voto unanime, deliberato di istituire l'ufficio di Segretario generale del Senato stesso.

La Presidenza propone che sia conferito al gr. uff. dott. Perrino il titolo di Segretario

Generale onorario del Senato (*Vivissimi applausi*). Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Il Consiglio di presidenza unanime propone sia nominato all'ufficio di Segretario generale del Senato il gr. uff. avv. Annibale Alberti, che possiede tutte le attitudini ed i requisiti per l'ufficio medesimo. In ossequio al Regolamento la votazione per la detta nomina avrà luogo a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e della proposta della Presidenza per la nomina all'Ufficio di segretario generale del Senato del gr. uff. avv. Annibale Alberti.

L'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto comincerà dai nomi delle LL. AA. gli Augusti Principi che hanno partecipato ai nostri lavori.

Prego Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia di voler partecipare alla votazione a scrutinio segreto.

(*Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia depono il suo voto nelle urne. — Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Prego Sua Altezza Reale il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie di voler partecipare alla votazione a scrutinio segreto.

(*Sua Altezza Reale il Principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie depono il suo voto nelle urne. — Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Rota Francesco di procedere all'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, segretario, fa l'appello nominale.

(*Il Presidente, prima di chiudere la votazione, si reca a votare fra gli applausi dell'Assemblea. Assume temporaneamente la Presidenza il Vice-Presidente Bonin Longare*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albertini, Albicini, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Antona Traversi, Appiani, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bernocchi. Bevione, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Borsarelli, Bosselli, Brandolin, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Camerini, Campili, Cappa, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cimati, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Corbino, Cornaggia, Cossilla, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cilis, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Gherardesca, Della Noce, De Lorenzo, Del Pezzo, De Marinis, De Nicola, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fabri, Facchinetti, Facta, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Federzoni, Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli Des Geneys, Fracassi, Francica-Nava, Fulci.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gavazzi, Gentile, Giampietro, Giannattasio, Ginori-Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grazioli, Greppi, Grosoli, Grosso, Guaccero, Guaccero Castelli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi di Volterra, Guidi.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea Pietro, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Luigi, Lustig.

Maino, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Martino, Mayer, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Melodia, Menozzi, Messedaglia, Miari de' Cumanì, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montanari, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nunziante, Nuvoloni.

Odero, Orsi Delfino, Orsi Paolo, Oviglio.

Pascale, Passerini Angelo, Paternò di Sessa, Paulucci di Calboli, Pavia, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Pestalozza, Petitti, Petrillo, Pironti, Pitacco, Poggi, Pozzo, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri, Queirolo.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffini, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Santucci, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scherillo, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè-Sartorio, Serristori, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Solari, Sormani, Spada, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Squitti, Stoppato, Strampelli, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tittoni, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Treccani, Triangi.

Valle, Valvassori-Peroni, Varisco, Venino, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Vitelli. Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (N. 36):

Senatori votanti	305
Favorevoli	295
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (N. 37):

Senatori votanti	305
Favorevoli	288
Contrari	17

Il Senato approva.

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (N. 38):

Senatori votanti	305
Favorevoli	292
Contrari	13

Il Senato approva.

Proclamo pure il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina del Gr. Uff. Avv. Annibale Alberti a segretario generale del Senato

Senatori votanti	305
Favorevoli	269
Contrari	36

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, le sedute del Senato vengono sospese. Se non vi sono osservazioni, il Senato sarà convocato per il giorno 5 giugno.

La seduta è tolta (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.